



Ministero dell'Istruzione e del Merito

**CIRCOLO DIDATTICO STATALE
"Eduardo De Filippo"**

Circolare interna nr. 44/a.s. 2024-2025

Santa Maria la Carità, 22/10/2024

Ai genitori/tutori/affidatari degli alunni frequentanti la scuola primaria
Al personale docente
Alla DSGA per gli adempimenti di competenza
All'Ufficio di segreteria per gli adempimenti di competenza
Al sito scolastico – Al RE – Agli Atti

**OGGETTO: INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE ED AL PERSONALE SCOLASTICO
VIGILANZA SULL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E
CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.L. n. 123/2023 "DECRETO
CAIVANO" E OBBLIGO DI ISTRUZIONE. REGOLAMENTO SULLA
PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DEGLI ALUNNI INADEMPIENTI
ALL'OBBLIGO SCOLASTICO.**

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il Decreto Legge 123 approvato dalla Camera dei Deputati l'8 novembre 2023 "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale" cosiddetto Decreto Caivano;

VISTA la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 14 novembre 2023, della Legge 13 novembre 2023, n. 159 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante "misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale"

COMUNICA

che la Legge in oggetto ha sostituito l'art. 114 del T.U. della Scuola (D. Lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione

La legge assegna un ruolo di vigilanza e di intervento sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione ai Dirigenti scolastici e ai Sindaci.

Le Legge prevede che il Sindaco individui i minori non in regola con l'obbligo di istruzione e ammonisca senza ritardo il Responsabile dell'Adempimento dell'obbligo medesimo (genitore, tutore, affidatario...) invitandolo ad ottemperare alla Legge.

Con la presente si forniscono chiarimenti sulla gestione delle procedure previste dal Decreto Caivano e sulle modalità di intervento da parte della scuola in ottemperanza alla normativa.

Mancato adempimento dell'obbligo di istruzione

(situazione del minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non risulta iscritto presso una scuola del sistema nazionale di istruzione)

Se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione già ammonita dal sindaco per ottemperare alla legge, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, il Sindaco procede con denuncia alla Procura della Repubblica c/o il tribunale ordinario.

Elusione dell'obbligo di istruzione

(situazione del minore che risulta assente da scuola per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi o la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi)

Se persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonito dal sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, il Sindaco procede con denuncia alla Procura della Repubblica c/o il tribunale ordinario.

REGOLAMENTO SULLA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DEGLI ALUNNI INADEMPIENTI ALL'OBBLIGO SCOLASTICO

PROCEDURE CHE L'ISTITUTO METTERÀ IN ATTO PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI SULL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA

I docenti di classe monitorano la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando le seguenti ipotesi:

A	A Frequenza irregolare	Assenze per più di n.7 giorni anche non consecutivi nel corso di 1 mese, senza giustificati motivi
B	Elusione	Assenze per più di n. 15 giorni anche non consecutivi nel corso di n. 3 mesi, senza giustificati motivi o la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi

Le assenze giustificate possono includere motivi di salute o altri impedimenti gravi documentati.

A – PROCEDURA “FREQUENZA IRREGOLARE”

Compiti dei DOCENTI di classe connessi alla procedura

I docenti di classe riporteranno giornalmente le assenze degli alunni della propria classe e avranno cura di controllare le situazioni di rischio in merito alla frequenza irregolare.

Al 5° giorno di assenza il docente coordinatore contatta la famiglia dal telefono della scuola e appunta il fonogramma nell'apposito registro.

Al 7° giorno di assenza, anche non consecutiva, il docente coordinatore compila il modello N.1 di SEGNALAZIONE FREQUENZA IRREGOLARE ALUNNI e lo inoltra all'Ufficio di segreteria affinché provveda a notificarlo agli interessati.

B – PROCEDURA “ELUSIONE”

Compiti dei DOCENTI di classe connessi alla procedura

I docenti di classe riporteranno giornalmente le assenze degli alunni della propria classe e avranno cura di controllare le situazioni di rischio in merito all’elusione.

Al 15° giorno di assenza, anche non consecutiva, senza giustificato motivo, nell’arco di n. 3 mesi, il docente Coordinatore:

- contatta la famiglia dal telefono della scuola e appunta il fonogramma nell’apposito registro;
- compila il modello n. 2 COMUNICAZIONE ASSENZE ALUNNI NON GIUSTIFICATE firmato e, in formato pdf, lo invia all’indirizzo della scuola NAEE21900T@ISTRUZIONE.IT assicurandosi che la segreteria lo trasmetta alla famiglia.

Le Legge prevede che il Sindaco, mediante accesso all’Anagrafe Nazionale dell’Istruzione (ANIST), individua i minori non in regola con l’obbligo di istruzione e ammonisce senza ritardo il Responsabile dell’Adempimento dell’obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla Legge, nelle more dell’attivazione dell’ANIST.

L’Ufficio didattica, entro il mese di ottobre, cura la trasmissione al sindaco, dei dati relativi ai minori soggetti all’obbligo di istruzione, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche; i docenti e l’ufficio didattica verificano la frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi predisponendo i conseguenti atti per la firma del Dirigente Scolastico.

Nel caso in cui l’alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, il Dirigente Scolastico, a seguito dell’istruttoria dei docenti e dell’Ufficio Didattica, avvisa, entro sette giorni, il sindaco affinché questi proceda all’ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell’obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

In caso di violazione dell’obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura penale.

Mancato adempimento

La persona responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione già ammonita dal sindaco per ottemperare alla legge, che non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Elusione dell’obbligo

La persona responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, già ammonito dal sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire elusione dell’obbligo di istruzione, il quale non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione è punito con la reclusione fino a un anno.

Si invitano, pertanto, i genitori a controllare le assenze dei propri figli a giustificare senza indugio.

I docenti coordinatori di classe controlleranno le assenze degli alunni della propria classe e nel caso di assenze “non giustificate” per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, sarà data immediata comunicazione al dirigente scolastico che provvederà ad attivare gli adempimenti di legge.

I coordinatori di classe, rilevata la criticità, consegneranno al personale di Segreteria preposto, Ufficio Alunni, il modello allegato alla presente Circolare, debitamente compilato, con in allegato il quadro riepilogativo da RE.

Si confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Gilda Esposito

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39*